



**REGOLAMENTO PER L'ISCRIZIONE AI CORSI SINGOLI ACCADEMICI**  
(approvato dal Consiglio Accademico con delibera n. 10 del 31.5.2018  
approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 1 giugno 2018)

**Art. 1 – Definizioni**

Il presente Regolamento, in attuazione e nei limiti dell'art. 38 del Regolamento didattico dell'ISSM Claudio Monteverdi di Cremona, definisce le norme per l'ammissione a singoli insegnamenti, qui denominati **Corsi singoli**.

I corsi singoli sono insegnamenti individuali, di gruppo o collettivi, attivati, nell'anno accademico di riferimento, all'interno di corsi di studio accademici di primo e di secondo livello e prevedono il rilascio di regolare certificazione attestante i crediti formativi accademici (CFA) conseguiti.

Ai fini del presente Regolamento non sono contemplati i *Corsi singoli con debito*, per cui si rimanda alla relativa normativa.

I corsi singoli sono classificati nelle seguenti tipologie:

1. corsi singoli finalizzati alla formazione personale e all'aggiornamento professionale;
2. corsi singoli finalizzati al raggiungimento dei requisiti curriculari richiesti per l'accesso ai diplomi accademici di secondo livello o alla partecipazione a concorsi;
3. corsi singoli per studenti che intendono anticipare esami appartenenti all'ordinamento didattico dei corsi di diploma accademico.

**Art. 2 – Ammissione**

Possono accedere all'ammissione ad uno o più corsi singoli gli studenti non iscritti ad alcun corso di studi presso istituti di Alta Formazione Musicale, in possesso dei requisiti per iscriversi ad un corso di studio accademico di primo o secondo livello.

L'ammissione prevede una verifica delle competenze relativamente alle discipline richieste. Il candidato idoneo che intende iscriversi ad uno o più corsi singoli comunica tale decisione alla Segreteria didattica nei tempi e nelle modalità stabilite dal Consiglio accademico.

**Art. 3 – Iscrizione**

L'iscrizione ai corsi singoli:

- ha la durata vincolante di un anno accademico;
- non comporta l'immatricolazione ad un corso di studio di primo o di secondo livello;
- è incompatibile con l'iscrizione ad altro corso di studio attivato presso istituti di Alta Formazione Musicale;
- consente il sostenimento degli esami negli appelli previsti nelle sessioni relative all'anno accademico di iscrizione;
- attribuisce lo status di studente del Conservatorio e conferisce il diritto di usufruire dei servizi connessi.

La carriera relativa ai corsi singoli, esaurite le ore di frequenza, si chiude automaticamente con il superamento degli esami relativi agli insegnamenti approvati e, comunque, non oltre il termine dell'anno accademico e le relative sessioni di esami.



Lo studente iscritto ad uno o più corsi singoli mantiene il diritto all'iscrizione nel medesimo status per un solo anno accademico; la reiterazione del corso singolo può avvenire previa nuova verifica delle competenze; sarà in tal caso necessario presentare una nuova domanda di iscrizione.

Lo studente iscritto ad uno o più corsi singoli che, dopo aver frequentato un corso singolo per uno o più anni accademici, decida di immatricolarsi ad un corso di studi per l'anno accademico successivo, deve sostenere l'esame di ammissione secondo la normativa corrispondente.

I periodi utili per l'iscrizione sono specificati annualmente dal Calendario accademico.

#### **Art. 4 – Contribuzione**

I contributi d'istituto relativi all'iscrizione ai corsi singoli sono deliberati dal Consiglio di amministrazione.

#### **Art. 5 - Corsi singoli finalizzati alla formazione personale e all'aggiornamento professionale**

Si possono iscrivere coloro che hanno interesse specifico ad un aggiornamento culturale o all'integrazione delle competenze professionali.

L'iscrizione è consentita anche per più di un insegnamento, purché il numero complessivo di crediti non superi i 24 CFA.

Il riconoscimento di esami superati come corsi singoli, nel caso di successive iscrizioni a corsi di diploma accademico di primo o secondo livello, sarà oggetto di valutazione da parte delle competenti strutture didattiche.

#### **Art. 6 – Corsi singoli finalizzati al raggiungimento di requisiti curriculari per la partecipazione a concorsi**

Esclusivamente ai fini della partecipazione a concorsi pubblici, l'iscrizione è consentita anche per più di un insegnamento, purché il numero complessivo di crediti non superi i 24 CFA.

#### **Art. 7 - Corsi singoli per studenti che intendono anticipare esami appartenenti all'ordinamento didattico dei corsi di diploma accademico**

Agli studenti che intendono anticipare esami appartenenti a un corso di primo o di secondo livello, è concesso di essere ammessi alla frequenza e sostenere i relativi esami per un numero complessivo di crediti non superiore a 24 CFA.

A partire dall'anno accademico successivo, lo studente può chiedere l'immatricolazione al corso di diploma accademico ed il riconoscimento dei crediti acquisiti.

Gli esami sostenuti secondo queste modalità non costituiscono titolo preferenziale per l'immatricolazione ai corsi di diploma accademico, e il loro sostenimento non esenta lo studente dalle modalità di immatricolazione previste per il corso (verifica preventiva dei requisiti, esame di ammissione, ecc.).

#### **Art. 8- Limitazioni**

Il Consiglio accademico delibera le limitazioni connesse alla specificità del corso singolo, nonché la tempistica delle ammissioni e delle iscrizioni in sede di prima applicazione.

In sede di compilazione del piano di studi, lo studente può concordare con il Tutor, sentita la disponibilità delle Scuole e dei Dipartimenti competenti, un percorso comprendente al



massimo altre due discipline collettive oltre alla disciplina per cui si richiede l'ammissione, o, in subordine alla disponibilità delle classi, al massimo una disciplina collettiva e una disciplina di gruppo. In nessun caso possono essere inserite discipline per le quali lo studente non abbia dimostrato di possedere i requisiti d'accesso.

E' fatta salva la possibilità per lo studente di assistere ad altre lezioni in qualità di uditore, verificata la disponibilità dei docenti interessati.

In sede di attribuzione degli incarichi didattici, il docente potrà prevedere l'insegnamento del corso singolo individuale, comunque prioritariamente oltre il completamento del monte ore contrattuale e in subordine all'ammissione di studenti che prevedano l'immatricolazione ad un corso di studi.

#### **Art. 9- Periodi utili per l'iscrizione**

I periodi utili per l'iscrizione sono definiti annualmente nel Manifesto degli studi del Conservatorio.